

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 - DEFINIZIONI

Le abbreviazioni riportate nel presente Contratto, hanno il seguente significato:

- **ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita con L. 14 novembre 1995 n. 481;
- **Autolettura**: rilevazione da parte del Cliente, con conseguente comunicazione al Fornitore, della misura espressa dal totalizzatore numerico del Misuratore;
- **Bolletta**: documento redatto in conformità a quanto disposto dalla regolazione ARERA non valido ai fini fiscali, avente la medesima data di emissione della fattura valida ai fini fiscali;
- **Bolletta dematerializzata**: bolletta recapitata dal Fornitore almeno come allegato e-mail o scaricabile tramite link inviato per e-mail o forme di messaging service previste dalla regolazione, che sarà attivo per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dall'inizio del link stesso;
- **Bolletta di chiusura**: bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente;
- **Bonus sociale**: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita;
- **BT**: bassa tensione;
- **Cliente o Cliente finale**: persona fisica o giuridica che utilizza l'energia elettrica per gli usi previsti nella Proposta di fornitura;
- **Cliente di piccole dimensioni**: Cliente finale di energia elettrica titolare di POD esclusivamente connessi in BT;
- **Cliente di grandi dimensioni**: Cliente finale diverso dal Cliente di piccole dimensioni;
- **Cliente disalimentabile**: Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte del Fornitore la sospensione della fornitura;
- **Cliente domestico**: Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3 lettera a) del TIV;
- **Cliente non disalimentabile**: Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura;
- **Cliente non domestico**: Cliente finale titolare di POD di cui all'art. 2.3.b) e c) del TIV;
- **Condominio**: edificio, diviso in più unità catastali, limitatamente all'alimentazione da un unico POD eventualmente rappresentato da un soggetto che svolge le funzioni di amministratore del condominio medesimo;
- **Consumatore o Cliente finale consumatore**: Cliente finale persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo, compresi i Condomini;
- **Contratto**: insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), delle Condizioni Tecniche Economiche (CTE) e dei relativi allegati;
- **Contratto di dispacciamento**: contratto con la società Terna per il Servizio di Dispacciamento dell'energia elettrica;
- **Contratto di trasporto**: contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla Rete di Distribuzione.
- **Data di attivazione della fornitura**: data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico al Fornitore;
- **Distributore**: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione di energia elettrica e gestore della rete di distribuzione locale di energia elettrica (servizio esercitato in concessione ex art. 9 del D. Lgs. 79/99);
- **Evoluzione automatica**: qualsiasi variazione delle condizioni economiche della fornitura già prevista e determinata nel Contratto sottoscritto dal Cliente finale che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile o viceversa;
- **Fascia oraria F1 (F1)**: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì;
- **Fascia oraria F2 (F2)**: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07:00 e le 23:00 nei giorni di sabato;
- **Fascia oraria F3 (F3)**: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata di domenica e nei giorni festivi;
- **Fornitore o ASM Bressanone**: ASM Bressanone Spa, soggetto che fornisce energia elettrica ai Clienti finali;
- **Glossario**: Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'Allegato A della Del. 204/2025/R/com;
- **Indicatori sintetici di prezzo**: indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima energia elettrica). Nel dettaglio: "Costo fisso anno" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/POD/anno. "Costo per consumi" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kWh. "Costo per potenza impegnata" inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/kW. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificati nelle Schede sintetiche;
- **Mercato libero**: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura di energia elettrica sono concordate liberamente tra le Parti;

- **Microimpresa:** entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di 10 (dieci) persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 (due) milioni di euro;
- **Misuratore o Contatore o Gruppo di misura:** apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale.
- **Modulo ripensamento:** modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento;
- **MT:** media tensione;
- **Offerta a prezzo fisso:** offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima energia elettrica;
- **Offerta a prezzo variabile:** offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima energia elettrica subiscono variazioni per l'applicazione di un indice definito dal Fornitore;
- **Parti:** Cliente e Fornitore;
- **Proposta di fornitura:** modulo con cui il Cliente propone al Fornitore di poter aderire al Contratto;
- **Piccola impresa:** Cliente finale, diverso dal cliente domestico e dalla microimpresa, avente meno di 50 (cinquanta) dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 (dieci) milioni di euro;
- **Servizio a tutele graduali per le microimprese:** servizio di vendita di energia elettrica alle microimprese di cui all'articolo 1 comma 60 della L. 124/17;
- **Servizio a tutele graduali per le piccole imprese:** servizio di vendita di energia elettrica alle piccole imprese di cui all'articolo 1 comma 60 della L. 124/17;
- **Servizio di maggior tutela:** servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 2, del D.L. 73/07 e dell'art. 1, comma 60 della L. 124/17;
- **Servizio di salvaguardia:** servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 73/07;
- **Servizi di ultima istanza:** Servizio di Maggior Tutela, Servizio a Tutele Graduali, Servizio di salvaguardia;
- **SII:** Sistema Informativo Integrato;
- **Supporto durevole:** qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti;
- **Switching:** sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il POD;
- **Utente del trasporto e dispacciamento:** soggetto che, nell'ambito della fornitura elettrica, sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l'impresa distributrice e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente Contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942 e s.m.i. (**R.D. 262/42**), che ha approvato il testo del Codice Civile (**c.c.**);
- Legge n. 481 del 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995 e s.m.i. (**L. 481/95**);
- Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 e s.m.i. (**D. Lgs. 79/99**);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 e s.m.i. (**DPR 445/00**);
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 (**D. Lgs. 206/05**), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" e s.m.i. (**Codice del Consumo**);
- Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (**Del. 111/06**);
- Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 107/09**) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (**TIS**);
- Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (**Del. ARG/elt 104/11**);
- Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (**Del. 402/2013/R/com**), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (**TIBEG**);
- Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (**Del. 258/2015/R/com**), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (**TIMOE**);
- Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (**Del. 487/2015/R/eel**);
- Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (**Del. 584/2015/R/com**);
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 4 maggio 2016 e s.m.i. (**Reg. 2016/679**), relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (**GDPR**);
- Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (**Del. 209/2016/E/com**), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (**TICO**);
- Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (**Del. 413/2016/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (**TIQV**);
- Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (**Del. 463/2016/R/com**),

- che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);
- Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (**Del. 783/2017/R/com**);
 - Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (**Del. 555/2017/R/com**), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (**PLACET**);
 - Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (**Del. 593/2017/R/com**), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (**TISIND**);
 - Legge 4 agosto 2017, n. 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017 e s.m.i. (**L. 124/17**);
 - Delibera ARERA 51/2018/R/com del 1° febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 2 febbraio 2018 e s.m.i. (**Del. 51/2018/R/com**);
 - Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e s.m.i. (**D. Lgs. 101/18**);
 - Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e s.m.i. (**Del. 426/2020/R/com**), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (**Codice di condotta commerciale**);
 - Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e s.m.i. (**Del. 63/2021/R/com**);
 - Delibera ARERA 135/2021/R/eel del 30 marzo 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 2 aprile 2021 e s.m.i. (**Del. 135/2021/R/eel**);
 - Delibera ARERA 603/2021/R/com del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2021 e s.m.i. (**Del. 603/2021/R/com**), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (**Disciplina della prescrizione**);
 - Decreto MASE 224 del 14 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 235 del 14 luglio 2023 e s.m.i. (**D. MASE 224/23**);
 - Delibera ARERA 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2023 e s.m.i. (**Del. 362/2023/R/eel**), che ha approvato l'aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (**TIV**);
 - Delibera ARERA 616/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (**Del. 616/2023/R/eel**) che ha approvato il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (**TIT**), il Testo integrato del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (**TIME**) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione in vigore dal 1° gennaio 2024 (**TIC**);
 - Delibera ARERA 617/2023/R/eel del 27 dicembre 2023, pubblicata sul sito ARERA in data 29 dicembre 2023 e s.m.i. (**Del. 617/2023/R/eel**), che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2024-2027 (**TIQD**) e la regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura in vigore dal 1° gennaio 2024 (**TIQC**);
 - Delibera ARERA 315/2024/R/com del 23 luglio 2024, pubblicata sul sito ARERA in data 26 luglio 2024 e s.m.i. (**Del. 315/2024/R/com**);
 - Delibera ARERA 204/2025/R/com del 13 maggio 2025, pubblicata sul sito ARERA in data 14 maggio 2025 e s.m.i. (**Del. 204/2025/R/com**).

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica presso il POD indicato nella Proposta di fornitura e degli altri servizi accessori da parte di ASM Bressanone nell'ambito del Mercato libero.

3.2 La fornitura di energia elettrica è disciplinata dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF), dalle Condizioni Tecnico Economiche (CTE) che unitamente agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. In caso di contrasto tra CGF e CTE, quest'ultime devono ritenersi prevalenti.

3.3 Nel caso di Clienti di grandi dimensioni, oltre alle deroghe espressamente previste nel presente Contratto, non è applicabile quanto disposto da ARERA nel Codice di Condotta Commerciale.

ART. 4 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

4.1 Il contratto si conclude per adesione, quando il Cliente, attraverso i canali di vendita del Fornitore, aderisce alla proposta commerciale previa verifica del possesso da parte del Cliente dei requisiti previsti dall'offerta.

4.4 Il Cliente finale consumatore può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza specificarne il motivo entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto (se concluso a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore), secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:

i) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento o

ii) mediante invio dell'apposito modulo,

con comunicazione scritta da inviarsi a ASM Bressanone, ai riferimenti di cui al successivo art. 18 mediante raccomandata A.R., mail o PEC.

Il suddetto termine è esteso a 30 (trenta) giorni nel caso di Contratto concluso nel contesto di:

i) visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Consumatore;

ii) escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o concludere contratti di fornitura di energia elettrica.

4.5 Qualora il Contratto venga concluso con un Cliente consumatore in luogo diverso dai locali commerciali ovvero a distanza, le attività necessarie all'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento di cui al comma precedente, salvo che il Cliente presenti una espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso tale termine. Tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore. In

questo caso, qualora non sia stata avviata la fornitura, il Consumatore potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore così come determinati dalla normativa vigente. Nel caso di avvio della fornitura, il Consumatore sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. In questo caso, ai sensi degli artt. 50.3 e 51.8 del Codice del Consumo, il Consumatore riconosce che una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, ovvero una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non avrà più diritto di esercitare il ripensamento.

4.6 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell'esecuzione del Contratto per il quale il Consumatore ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del POD sulla base della volontà manifestata dal Consumatore o dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da ASM Bressanone per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del POD sulla base della volontà manifestata dal Consumatore. Il Consumatore che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del POD all'attuale fornitore che provvederà a richiedere l'esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l'eventuale utente del servizio di trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dalla regolazione vigente.

ART. 5 - DECORRENZA, DURATA E CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Il presente Contratto ha durata fino al 31.12.2027 e si rinnova tacitamente di anno in anno in mancanza di recesso, da comunicarsi secondo quanto previsto dal successivo articolo.

5.2 La somministrazione di energia elettrica ai sensi del presente Contratto sarà attivata entro sette giorni lavorativi dalla data di adesione da parte del Cliente alla proposta commerciale. Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto alla data di presunta attivazione, il Cliente verrà informato, mediante E-mail circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata. Tali circostanze non potranno, in ogni caso, costituire motivo di richieste da parte del Cliente per risarcimento danni e/o indennizzi e/o pretese di qualsivoglia natura.

5.3 Salvo diversa ed espressa richiesta da parte del Cliente consumatore esercitata nella Proposta di fornitura, la fornitura inizierà in ogni caso decorso il periodo di ripensamento.

L'esecuzione del presente Contratto è in ogni caso condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso, il Fornitore non sia informato che:

i) il Cliente richiedente sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell'intervento di interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso;

ii) il POD rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching o accesso in quanto servito, all'atto della richiesta stessa o in precedenza, nell'ambito del Servizio di Salvaguardia.

In tal caso non verrà data esecuzione al presente Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno.

5.4 Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l'esecuzione del Contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell'esercizio di revoca. In questo caso, ad ASM Bressanone sono messe a disposizione le informazioni previste dalla normativa vigente relative al punto di prelievo oggetto della richiesta di switching:

- a) mercato di provenienza del POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
- b) se il POD risulta chiuso a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità;
- c) se sul POD è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);
- d) date delle eventuali richieste di sospensione del POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata dal Fornitore;
- e) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata dal Fornitore;
- f) l'eventuale indicazione, per il POD proveniente dal Servizio di Salvaguardia, che lo stesso è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente.

A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al POD oggetto del Contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching, in questo caso non verrà data esecuzione al presente Contratto e, in tal caso, verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il fornitore precedente.

ART. 6 - DIRITTO DI RECESSO

6.1 Il Cliente di piccole dimensioni può esercitare il diritto di recesso per cambio fornitore in qualsiasi momento e senza oneri. In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo fornitore (fornitore entrante) apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il fornitore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del Cliente, mediante l'invio della richiesta di switching al SII. In tal caso la nuova fornitura avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione di recesso.

6.2 Qualora il Cliente di piccole dimensioni intenda esercitare il diritto di recesso al fine della cessazione della fornitura, può essere esercitarlo in qualunque momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC con un termine di preavviso di 1 (un) mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del POD da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

6.3 ASM Bressanone si riserva di addebitare al Cliente di piccole dimensioni un importo massimo pari a 100 € nel caso in cui il Cliente stesso eserciti il suddetto diritto nel periodo di validità delle prime CTE di energia elettrica sottoscritte a prezzo fisso e a tempo determinato.

6.4 Il Cliente di grandi dimensioni:

i) in alternativa rispetto alla modalità di recesso per cambio fornitore prevista al precedente art. 6.1, può inviare specifica comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC al Fornitore con almeno 6 (sei) mesi di preavviso rispetto all'ultimo giorno di validità delle CTE in essere al momento dell'esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di validità delle CTE;

ii) è soggetto ad un preavviso di recesso per cambio fornitore pari a 6 (sei) mesi. In caso di mancato rispetto del suddetto

termine di preavviso, il Fornitore si riserva di addebitare un importo pari a 100 €.

6.5 Il Cliente di grandi dimensioni, in caso di recesso per cessazione della fornitura 100€.

6.6 Nei casi di cessazione della fornitura di energia elettrica, ad esclusione dei casi di disattivazione, con riferimento ai POD trattati monorari ai sensi del TIS in BT, il Cliente ha la facoltà di trasmettere la propria autolettura nei seguenti casi e secondo le seguenti tempistiche:

a) Cambio fornitore: l'autolettura può essere trasmessa nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo la data di cambio fornitore, ad ASM Bressanone, se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al nuovo fornitore, se effettuata a partire da detta data;

b) Voltura: l'autolettura può essere trasmessa nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura ad ASM Bressanone.

6.7 Nei casi di cessazione della fornitura da parte del Cliente si applica il corrispettivo come da art. 9 delle presenti CGF.

ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Le Condizioni economiche per la fornitura di energia elettrica sono indicate nelle CTE quale elemento integrante del presente Contratto. Le CTE sono accettate dal Cliente all'atto della sottoscrizione della Proposta di fornitura.

7.2 I corrispettivi di fornitura dell'energia elettrica sono indicati al netto di I.V.A. e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile alla somministrazione di energia elettrica. Tali oneri fiscali rimarranno ad esclusivo carico del Cliente. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso gli sportelli di ASM Bressanone e sul sito internet www.ben.bz.it.

7.3 Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di emissione della bolletta, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.

ART. 8 – GARANZIE

8.1 Per la stipulazione del presente Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore ha facoltà di chiedere un deposito cauzionale o altra tipologia di garanzia di importo pari a:

a) per il Cliente al quale è riconosciuto il Bonus sociale, 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata;

b) per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale: i) 11,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di Clienti finali domestici; ii) 15,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW; iii) valore di una mensilità di fornitura media attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD.

8.2 Al Cliente non domestico di piccole e grandi dimensioni potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale in misura diversa da quella sopra indicato in base ad una valutazione finanziaria del Fornitore. In tal caso, tale previsione sarà indicata nelle CTE.

8.3 Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale EE il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 (trecentosessantacinque) giorni precedenti la data di emissione di una nuova Bolletta:

i) il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno 2 (due) Bollette, anche non consecutive;

ii) il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una Bolletta.

Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità previste dal successivo art. 13.

8.4 Il deposito cauzionale viene addebitato al Cliente nella prima Bolletta successiva alla stipula del Contratto.

8.5 L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione della potenza contrattualmente impegnata, nel caso in cui al Cliente venga riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura o quest'ultima venga meno ed in caso di variazioni disposte dall'ARERA o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del Contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima Bolletta utile.

8.6 Il deposito cauzionale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali Bollette insolute, verrà restituito al Cliente con la Bolletta di chiusura maggiorato in base al tasso di interesse legale, senza necessità da parte del Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

8.7 Il deposito cauzionale non verrà richiesto oppure sarà restituito nei casi in cui il Cliente attivi la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, in quanto considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Nel caso di revoca della domiciliazione, il Cliente dovrà prestare idonea garanzia sulla base di quanto sopra descritto.

8.8 In caso di escussione, totale o parziale, da parte del Fornitore delle garanzie prestate, il Cliente dovrà provvedere a reintegrarle immediatamente.

ART. 9 - MANDATI E CONTRIBUTI PER LE PRESTAZIONI

9.1 Il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

9.2 Per la conclusione dei suddetti contratti, il Fornitore si serve di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.

9.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

9.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

9.5 ASM Bressanone, oltre ai contributi in quota fissa, ove applicati dall'impresa distributrice, di cui al TIC, applicherà, a titolo

esemplificativo, ma non esaustivo, un contributo in quota fissa pari a 23,00 (ventitré) euro previsto dal TIV, per ciascuna delle seguenti prestazioni indicate: voltura, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, disattivazione della fornitura a seguito di morosità, riattivazione della fornitura a seguito di morosità, variazione di potenza di un POD già attivo su richiesta del cliente e attivazione della fornitura di un nuovo POD o di un POD precedentemente disattivato.

ART. 10 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI

10.1 Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi presso il POD. Il Cliente, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l'accesso al Contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.

10.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore locale secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale. In particolare, la frequenza con cui il Distributore è tenuto ad effettuare i tentativi di lettura è:

- i) almeno mensile per POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW;
- ii) almeno quadrimestrale per i POD monorari con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- iii) giornaliera per POD dotati di contatori 2G.

10.3 I Clienti di energia elettrica titolari di POD monorari hanno la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia nell'ambito della finestra temporale indicata in Bolletta.

10.4 Il Cliente titolare di POD trattato per fasce ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del Contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più Bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.

10.5 ASM Bressanone comunica la presa in carico o, qualora il dato risulti palesemente errato, in quanto diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile di almeno un ordine di grandezza, l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso nell'ambito della finestra individuata in Bolletta, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi solo nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.

10.6 Sulle Bollette e sul sito internet di ASM Bressanone sono indicate le modalità di comunicazione dell'autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini dell'emissione della Bolletta salvo il caso in cui risulti palesemente errata rispetto all'ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore.

ART. 11 FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE

11.1 Il Distributore deve poter accedere liberamente e in condizioni di assoluta sicurezza ai Misuratori.

11.2 I Misuratori sono da considerarsi esatti fino a prova contraria. In caso di arresto o di funzionamento difettoso del misuratore di energia elettrica, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero di "Servizio Guasti Elettrici" del Distributore, indicato in Bolletta, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed alla ricostruzione dei consumi. ASM Bressanone provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.

11.3 I Clienti hanno diritto in ogni tempo a far verificare il corretto funzionamento dei Misuratori, tramite il Fornitore ed in contraddittorio con il Distributore. Il Cliente ha il diritto di presenziare alla prova di verifica e, ove non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto da ASM Bressanone al Cliente. ASM Bressanone provvede a comunicare preventivamente al Cliente i tempi, i costi e le modalità di esecuzione della verifica. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica. Ove il Cliente non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto dal Fornitore al Cliente.

11.4 Qualora l'errore riscontrato non superi i limiti di tolleranza fissati dalle norme, il Cliente sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute per la citata verifica. Se le verifiche, invece, confermano l'inconveniente lamentato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno poste a carico del Cliente. Nel caso in cui tali spese siano state anticipatamente pagate dal Cliente, il Fornitore provvederà al dovuto rimborso nella prima Bolletta utile, successiva alla verifica. Qualora il Misuratore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza riferiti alla portata del Misuratore, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone informazione scritta al Cliente e/o al Fornitore. I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica ovvero, qualora non fosse possibile l'accertamento dell'errore, con riferimento ai consumi storici del Cliente.

ART. 12 – FATTURAZIONE E CALCOLO DEI CONSUMI

12.1 La fatturazione avviene secondo la seguente frequenza:

- i) bimestrale per i Clienti domestici e non domestici connessi in BT con potenza inferiore a 16,5 kW;
- ii) mensile per i Clienti non domestici connessi in BT e per i Clienti di grandi dimensioni con potenza superiore a 16,5 kW.

12.2 Ciascuna Bolletta sarà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima Bolletta.

12.3 La modalità principale di emissione della Bolletta è il formato dematerializzato. Al Cliente che non intende avvalersi del formato dematerializzato, anche in un momento successivo all'attivazione, la Bolletta sarà emessa in formato cartaceo, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.

12.4 ASM Bressanone trasmette al Cliente la "Bolletta sintetica"; il Cliente può sempre ricevere gli "Elementi di dettaglio". In particolare, questi ultimi saranno disponibili tramite il QR code e l'indirizzo URL indicati nella facciata della Bolletta relativa allo Scontrino dell'energia e del Box dell'offerta oppure tramite posta elettronica o altri canali messi a disposizione dal Fornitore.

12.5 Per aiutare il Cliente nella comprensione della Bolletta, il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet www.ben.bz.it il Glossario dei termini utilizzati in Bolletta e una descrizione degli importi in essa presenti.

12.6 La fatturazione dei consumi di energia elettrica avviene nel rispetto del seguente ordine stabilito dal TIF:

- a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
- b) autoletture comunicate dal Cliente secondo le modalità e le tempistiche indicate al Cliente in Bolletta e validate dall'impresa di distribuzione secondo quanto previsto dal TIME;
- c) dati di misura stimati messi a disposizione dal Distributore.

12.7 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale effettuata dal Distributore.

12.8 La Bolletta di chiusura sarà emessa non oltre:

i) il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di 6 (sei) settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della Bolletta in formato dematerializzato;

ii) l'ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di 6 (sei) settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.

12.9 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, il Fornitore emetterà comunque una Bolletta su consumi stimati, rimandando l'emissione della Bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.

12.10 Nell'ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica risalenti a più di 2 (due) anni, ASM Bressanone sarà tenuta, nei casi previsti dalla regolazione vigente, ad indicarlo in Bolletta e il Cliente finale potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità:

i) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione;

ii) mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.

ART. 13 – PAGAMENTI E MOROSITÀ

13.1 Il pagamento delle Bollette non può essere differito o ridotto nemmeno in caso di contestazione e dovrà essere effettuato dal Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle medesime Bollette tramite gli sportelli bancari o postali, tramite la domiciliazione bancaria o postale, tramite bollettino freccia o mediante bonifico bancario utilizzando l'IBAN indicato in bolletta.

13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in Bolletta fatta salva la possibilità di richiedere la rateizzazione come indicato nell'art. 14 delle presenti CGF.

13.3 Qualora il Cliente non rispetti tale termine, ASM Bressanone addebiterà sugli importi fatturati, un interesse di mora - calcolato su base annua - pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per i successivi giorni. Tali eventuali interessi saranno addebitati sulla prima Bolletta successiva al pagamento.

13.4 In caso di mancata regolarizzazione del pagamento della Bolletta da parte del Cliente titolare di un POD disalimentabile e decorsi 14 (quattordici) giorni solari dalla scadenza di pagamento indicata nella stessa, ASM Bressanone provvederà ad attivare la procedura prevista in caso di morosità del Cliente tramite l'emissione di un apposito sollecito di pagamento, a mezzo lettera raccomandata a/r, che avrà valore di costituzione in mora, con invito al pagamento della Bolletta entro 20 (venti) giorni solari dalla data del predetto sollecito e con addebito sulla successiva Bolletta delle relative spese postali.

13.5 A pagamento avvenuto, il Cliente è tenuto a trasmettere sollecitamente ad ASM Bressanone la relativa documentazione a mezzo fax al numero 0472 823 666 oppure a mezzo e-mail all'indirizzo kundenportal@asmb.it.

13.6 Decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora senza che il Cliente abbia effettuato il pagamento ed abbia consegnato o trasmesso a ASM Bressanone copia dell'avvenuto pagamento, quest'ultima, fatti salvi i casi espressamente previsti dai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura di energia elettrica.

13.7 Il termine minimo per la richiesta di sospensione, a far data dalla costituzione in mora è pari a:

i) 25 (venticinque) giorni solari qualora le caratteristiche tecniche del Misuratore consentano una riduzione della potenza, come meglio esplicitato al successivo comma;

ii) 40 (quaranta) giorni solari qualora le caratteristiche tecniche del Misuratore non consentano una riduzione della potenza.

13.8 Per i POD connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, il Distributore procederà, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della richiesta, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora perduri l'inadempimento del Cliente, il Distributore procede, in caso di mancata richiesta di riattivazione da parte di ASM Bressanone, alla sospensione della fornitura, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Per la riduzione di potenza è previsto l'addebito di cui all'art. 9 delle presenti CGF.

13.9 La sospensione per morosità non può essere richiesta nel caso in cui:

i) non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste;

ii) il Cliente abbia comunicato al Fornitore l'avvenuto pagamento secondo le modalità previste;

iii) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente rilasciata dal cliente e comunque inferiore a un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo a un ciclo di emissione delle Bollette;

iv) il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata a un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del Misuratore accertato dal Distributore o relativo a Bollette contenenti importi anomali, salvo che l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 (cinquanta) euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della Bolletta di importo anomalo o riferito a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione;

v) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

13.10 Allorquando i servizi sono stati ridotti oppure sospesi per morosità, la riattivazione degli stessi è subordinata alla dimostrazione del pagamento di quanto dovuto ad ASM Bressanone. A seguito del pagamento da parte del Cliente delle somme dovute ovvero di dimostrazione dell'avvenuto pagamento, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime secondo le modalità indicate nel presente articolo, ASM Bressanone procederà all'invio immediato al Distributore della richiesta di riattivazione della fornitura. Qualora la documentazione dimostrante l'avvenuto pagamento pervenga oltre le ore 18 nei giorni feriali, l'invio al Distributore avverrà nel giorno successivo. In ogni caso il costo della riattivazione, di cui all'art. 9 delle presenti CGF, verrà addebitato su una Bolletta successiva. Qualora il Cliente dovesse provvedere alla comunicazione dell'avvenuto pagamento con modalità difformi rispetto a quanto sopra indicato, il Fornitore declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese.

13.11 Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura per morosità non fosse fattibile, indipendentemente dalla motivazione, il Fornitore si riserva il diritto di richiedere al Distributore l'intervento di interruzione dell'alimentazione del POD, qualora

tecnicamente e/o economicamente fattibile. Anche nel caso in cui l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, ASM Bressanone si riserva la possibilità di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD richiedendo al SII la risoluzione contrattuale per morosità. A far data dall'avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo POD da parte di altro Utente del trasporto e dispacciamento, verranno attivati i servizi di ultima istanza.

13.12 La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell'intervenuta sospensione/interruzione.

13.13 In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente è prevista la corresponsione di indennizzi automatici da parte di ASM Bressanone i cui importi e modalità di corresponsione sono meglio indicati nel successivo art. 17.

13.14 In tutti i casi di sospensione e di risoluzione, è fatto salvo il diritto di ASM Bressanone a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e delle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione. ASM Bressanone si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

13.15 Qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un POD non disalimentabile, ASM Bressanone si riserva di provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l'estinzione della responsabilità di prelievo presso il POD. In tal caso per il POD del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo da parte di altro Utente del trasporto e dispacciamento, saranno attivati i servizi di ultima istanza.

13.16 La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di accertato prelievo fraudolento, manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

13.17 Ai sensi dell'art. 13 del TIMOE, nel caso di POD associati a Clienti finali in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, il Fornitore fatturerà al Cliente l'eventuale credito cedutogli dell'esercente la Salvaguardia nei confronti del Cliente finale.

13.18 Il Fornitore si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell'eventuale credito maturato nei confronti del Cliente inadempiente. Qualora si verifichino le condizioni previste di attivazione del Sistema Indennitario, il Fornitore è tenuto ad applicare al Cliente, nella prima bolletta utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore, così come comunicati dal SII.

ART. 14 – RATEIZZAZIONI

14.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in Bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione se titolare di Bonus sociale, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. nei casi di:

- a) bolletta contenente ricalcoli, per casi diversi dalla lett. b), superiori al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle bollette emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente bolletta contenente ricalcoli;
- b) clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile agli stessi, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal Misuratore;
- c) mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della Bolletta prevista dal Contratto;
- d) fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.

14.2 La rateizzazione è offerta nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a:

- a) bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione;
- b) bollette emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.

14.3 Il Cliente, anche se non titolare di Bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i. ha diritto alla rateizzazione solo nei casi di cui ai precedenti artt. 14.1.c) e d).

14.4 La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente finale entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della Bolletta rateizzabile, a pena di decadenza.

14.5 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari, con riferimento all'art. 14.1:

- a) nei casi da a) e b), almeno al numero di Bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente Bolletta contenente ricalcoli;
- b) nel caso c), almeno al numero di Bollette non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
- c) nel caso d), al massimo al numero di Bollette emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi. Le rate non sono cumulabili.

14.6 Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento previsto dalla BCE calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della Bolletta.

14.7 La rateizzazione di cui sopra non è offerta per corrispettivi inferiori a 50 (cinquanta) euro.

14.8 Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.

14.9 ASM Bressanone ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, ASM Bressanone provvederà ad allegare alla Bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione.

ART. 15 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA. CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA. RESPONSABILITA' E MANLEVA DEL CLIENTE. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

15.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

15.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal

Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

15.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.

15.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

15.5 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.

15.6 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

15.7 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 16 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE NORMATIVE, VARIAZIONI UNILATERALI, EVOLUZIONI AUTOMATICHE, RINNOVI E CESSIONE DEL CONTRATTO

16.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche, integrazioni o abrogazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/ o oneri allo stesso applicabili. Inoltre, il Contratto, in corso di vigenza, si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche definite dall'ARERA.

16.2 Entro la scadenza indicata nelle CTE, ASM Bressanone avrà facoltà di proporre al Cliente di piccole e grandi dimensioni il rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle stesse, mediante comunicazione in forma scritta su supporto cartaceo o su altro Supporto durevole qualora preventivamente accettato dal Cliente, in modo che essa pervenga al Cliente stesso con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche. Tale comunicazione non potrà essere trasmessa in bolletta o all'interno di comunicazioni di altra natura, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel Contratto.

16.3 Il Fornitore avrà facoltà di apportare unilateralmente qualunque modifica alle condizioni economiche, normative o tecniche del Contratto ove sussista un giustificato motivo, quale - in via esemplificativa, ma non esaustiva - il mutamento delle condizioni del mercato o delle proprie politiche commerciali ovvero sopraggiungano, successivamente alla data di stipula del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni e/o modificazioni del quadro normativo, regolamentare o tariffario ovvero mutamenti dei termini delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fornitore parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto.

16.4 Le modifiche al Contratto proposte dal Fornitore per giustificato motivo, per i clienti di piccole e grandi dimensioni, saranno comunicate in forma scritta su supporto cartaceo o su altro Supporto durevole qualora preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. In tal caso il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto senza oneri nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 6. In caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi il termine di preavviso deve essere non inferiore ad un (1) mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni. Tale comunicazione non potrà essere trasmessa in Bolletta o all'interno di comunicazioni di altra natura, salvo il caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel Contratto.

16.5 Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e i rinnovi delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni per i quali non siano state osservate le prescrizioni sopra riportate non trovano applicazione, ad eccezione del caso in cui comportino una diminuzione di corrispettivi unitari previsti nel Contratto. Nei casi in cui le variazioni unilaterali e i rinnovi con modifica non trovano applicazione continuano ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.

16.6 Qualora l'offerta commerciale sottoscritta dal Cliente di piccole dimensioni preveda, nell'arco di 12 (dodici) mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari ivi indicati, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta su supporto cartaceo o su altro Supporto durevole qualora preventivamente accettato dal Cliente, in modo che tale comunicazione pervenga al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto al termine dei suddetti 12 (dodici) mesi.

16.7 Al Cliente è vietata la cessione del Contratto.

16.8 ASM Bressanone ha la facoltà di cedere il presente Contratto ad altre società autorizzate alla vendita di energia elettrica oppure delegare un terzo per la sua esecuzione, senza necessità di ottenere il consenso del Cliente. In questo caso, resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente di concordare nuove condizioni direttamente con il nuovo Fornitore.

ART. 17 - LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE ED INDENNIZZI AUTOMATICI

17.1 Ai Clienti sono dovuti degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale previsti dalla normativa vigente in materia da parte dell'Autorità così come indicati ai successivi commi.

17.2 ASM Bressanone corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di comunicazione delle eventuali Evoluzioni automatiche, variazioni contrattuali unilaterali e dei rinnovi delle CTE.

17.3 ASM Bressanone corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della bolletta di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a:

i) 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;

ii) 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
iii) 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.

17.4 Il Cliente titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 (dieci) euro nel caso in cui il distributore abbia messo a disposizione del Fornitore esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima Bolletta utile.

17.5 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della Bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:

i) nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
ii) maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della Bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

17.6 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del Venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della Bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.

17.7 Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico pari a:

i) 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante ASM Bressanone non abbia garantito al Cliente alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura/chiusura del punto di fornitura per morosità o della riduzione di potenza;
ii) 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima bolletta utile, attraverso la detrazione dall'importo addebitato nella medesima bolletta, o mediante rimessa diretta.

Nei casi suddetti, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

17.8 Per gli indicatori di qualità previsti, il loro livello e gli indennizzi automatici previsti si rimanda all'informativa sui livelli di qualità commerciale allegata alle presenti CGF.

ART. 18 – INFORMAZIONI, RECLAMI, RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE E ADESIONE AL TIRV

18.1 Il Cliente può formulare ad ASM Bressanone richieste di informazioni attraverso i seguenti canali:

- i) via posta ordinaria (ASM Bressanone Spa, Via A. Ammon 24, 39042 Bressanone);
- ii) via fax al numero 0472 823 666;
- iii) via posta elettronica all'indirizzo: kundenportal@asmb.it;
- iii) via PEC all'indirizzo asmb@pec.swb-asmb.it

18.2 I reclami devono essere inoltrati con le stesse modalità ed agli stessi indirizzi di cui sopra e potranno essere effettuati utilizzando i moduli disponibili sul sito internet www.ben.bz.it.

18.3 Le modalità di compilazione ed inoltro del reclamo sono indicate sul modulo stesso. Se non viene utilizzato l'apposito modulo, al fine di consentire l'identificazione del Cliente che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) Nome e Cognome; b) Indirizzo di fornitura; c) Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (energia elettrica); e) codice alfanumerico identificativo del POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) breve descrizione dei fatti contestati.

18.4 Restano salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione.

18.5 Il Cliente che, in relazione al Contratto abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto entro 40 (quaranta) giorni dall'invio dello stesso o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.htm>) o, in alternativa, presso uno degli organismi di risoluzione delle controversie iscritti nell'elenco ADR (<https://www.arera.it/consumatori/conciliazione/adr-e-odr>).

18.6 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.

18.7 Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito www.ben.bz.it o al numero verde commerciale 800 917 796. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it.

18.8 Ai sensi del TIRV, avendo il Fornitore aderito alla procedura ripristinatoria volontaria prevista dallo stesso provvedimento, nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente, con riferimento agli adempimenti a carico del medesimo Fornitore volti a verificare l'avvenuta conferma del Contratto, può inviare al Fornitore un reclamo per contestare il Contratto entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di emissione della prima bolletta. Ferma restando l'applicazione delle previsioni di cui al Codice del Consumo, l'invio del reclamo è condizione necessaria per l'avvio delle eventuali procedure speciali conciliative e ripristinatorie, cui la Società ha aderito, previste dal medesimo TIRV.

ART. 19 – FORZA MAGGIORE

19.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

19.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

19.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

ART. 20 – LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E IMPOSTE DI REGISTRAZIONE

20.1 Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla Legge Italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate da ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla conclusione del Contratto.

20.2 Per le eventuali controversie tra le Parti è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio per i Clienti consumatori e il Foro di Bolzano, invece, per tutti gli altri Clienti.

20.3 L'eventuale imposta di registrazione del Contratto sarà a carico della parte che volontariamente procederà alla registrazione del Contratto o a carico della parte che procederà alla registrazione in caso d'uso.

ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento delle fatture dopo sollecito e preavviso
- b) furto o uso abusivo o fraudolento di energia elettrica
- c) se, per cause indipendenti dalla volontà del fornitore, non è più possibile garantire la fornitura
- d) cessazione di attività come venditore di energia elettrica da parte di ASM Bressanone SpA
- e) nei casi di forza maggiore

ART. 22 – BONUS SOCIALE

22.1 Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda, come stabilito dal D.L. 124/19, convertito con modificazioni nella L. 157/19.

22.2 Il Bonus sociale è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.

22.3 Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

ART. 23 - NORME GENERALI

23.1 Il Cliente dichiara che l'immobile oggetto della fornitura è in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e che lo stesso rientra nella sua legittima disponibilità, sollevando ASM Bressanone da ogni responsabilità rispetto a pretese di terzi al riguardo.

23.2 Il Cliente dichiara di essere stato informato che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), contenente il 'Codice in materia di protezione dei dati personali' (vedasi il sito internet www.garanteprivacy.it) e quindi di aver ricevuto la relativa informativa di legge.

23.3 In caso di variazione dell'indirizzo di recapito delle Bollette, comunicazioni e/o altro, il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo recapito.